

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 11. Marzo 1861.
dal Ministro della Marina*

OGGETTO

*Applicazione agli impiegati dell'amministrazione militare
marittima di alcune disposizioni della legge sulle pensioni
dell'armata di mare 20. Giugno 1851.*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Ricci G.

» 2° Monti

» 3° Gabrizi

» 4° Pettinengo

» 5° Cavour G.

» 6° Scugli

» 7° Casaretto

» 8° Monticelli

» 9° Solaroli

Relatore *Pettinengo*

Adottata nella tornata del *6. Aprile* 1861.

N^o 4.

Applicazione agli Insigniti
dell'Amministrazione militare Marittima
di alcune disposizioni della Legge 20
~~quigno 1861.~~ nelle previsioni dell'Armata
di mare - 20 quigno 1861.

Presentato dal Ministro della Marina
(Cavour)

Letta dell'11. Mayo 1861.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA RE GERMANICO

Relazione. Progetto di Legge
per l'applicazione agli Impiegati
dell'Amministrazione Militare Marit.
di alcune disposizioni della Legge
20 Giugno 1831.

Onorevoli Signori

Una disposizione Ministeriale in data del 22 Maggio 1831, mentre applicava agli Impiegati dell'Amministrazione Militare Marittima il Regolamento per le pensioni civili 21 Febb^o 1835, toglieva ad essi il diritto di aggiungere al tempo di servizio effettivo prestato a terra, il terzo del numero totale d'anni di navigazione acquistata sui B.^o Legni in tempo di pace.

Non furono addotte ragioni di questa misura eccezionale, ed invece non era facile di trovarne.

Se si consideri che quel diritto, accordato non solo agli ufficiali, ma benanco ai Medici ed ai Cappellani della R. Marina, è l'unica differenza segnata dalla Legge tra la vita che mena l'Impiegato a terra, e quella durissima che vive sul mare. Se si rifletta che tanto i pericoli della navigazione, come i disagi e le privazioni sono comuni

« giuranti si trovano a bordo del bastimento
medesimo, e quindi non meno ai Commis-
sari, che ad ogni altro Ufficiale, non si potrà
negare che là dove uguale è il merito, uguale
debba essere la ricompensa? »

In tempo di guerra poi, sebbene ai pericoli
di una pugna si trovi esposto il Commissario
di bordo come qualunque altra persona dell'
Equipaggio, a lui non sono applicabili
le disposizioni della Legge 20 Giugno 1851,
che provvedono alle eventualità di ferite riportate
in battaglia, o di infermità contratte in
servizio, e stabiliscono, in caso di morte degli
individui, sulle pensioni spettanti alle vedove
e loro ed ai figli.

Gia il R. Decreto 17 Maggio 1859, paragonava
rispetto a ciò la condizione degli Impiegati
Civili addetti all'esercito in tempo di
guerra a quella dei militari; ed il Sottoscritto
Ministro non reputa necessario di dimostrare
che i Commissari di bordo hanno a tale be-
neficio eguale, e non maggiore, diritto.

Il Progetto di Legge che il Sottoscritto ha
l'onore di sottoporre all'approvazione del

3

Parlamento, e pertanto inteso a riparare ad
una omissione, per fermo inconsiderata, ed
involontaria, nelle già promulgate Leggi
e negli antichi R. Decreti, ma che sarebbe una
violazione di quei principii di equità, che
invocati d'innanzi al Parlamento, si è conti
di veder trionfare.

Progetto di Legge.

Articolo 1°

Gli articoli 3. 4. 9. 10. 28. 29. 30. 31. 32. 33. della Legge 20 Giugno
1851. sulle pensioni agli individui appartenenti ai Corpi della R. Marina,
sono applicabili agli Impiegati dell'Amministrazione Militare Marittima
(Ministero di Marina e Commissariato Generale di Marina) ed ai loro
congiunti, quando si trovino nei casi rispettivamente in essi articoli contemplati.

Articolo 2°

Sarà pure applicabile ai detti Impiegati il disposto dell'articolo 24 della Legge
sumentovata)

Articolo 3°

Sarà computata a tenore dell'art. citato l'attività già fatta sui R. Legni
a quelli Impiegati dell'Amministrazione Militare Marittima, i quali il giorno
della promulgazione di questa Legge, si trovino in attività di servizio, anche
presso di altre Amministrazioni.

Articolo 4°

L'ammontare delle passività che per effetto della presente Legge spettano alle persone indicate negli articoli precedenti, sarà raggugliata alla tariffa ammessa al R. Decreto 21 febbrajo 1835.

Signori,

ha proposto alla
Camera Eletta

Il Ministro della Marina, ha proposto alla Camera Eletta, con progetto di Legge presentato nella tornata del 14 Marzo Corrente, di applicare agli impiegati dell'Amministrazione Militare Marittima alcune disposizioni della Legge sulle pensioni dell'Armata di mare promulgata in data 20 Giugno 1851.

È tale progetto di Legge mirando a riparare ad una omissione della Legge prementovata, la quale ~~vale~~ ^{vale} il Legislatore applicata a tutti coloro che trovansi in analoghe condizioni di servizio marittimo, ed essendo consigliata dagli stessi principi che informano la medesima, la Commissione ~~unanime~~ ^{unanime}, riconoscendo la giustizia della proposta, ~~che~~ ^{quale} dettata dai principii di equità, l'ha voluta favorevolmente ~~in~~ ⁱⁿ proponendo ~~però alcune~~ ^{però alcune} varianti, le quali, ~~dei~~ ^{dei} ~~primariorità~~ ^{primariorità} ~~razione~~ ^{razione} ~~avendo~~ ^{avendo} ~~di~~ ^{di} ~~redazione~~ ^{redazione} hanno però una conseguenza assai differente nell'applicazione loro. La nostra Commissione, ~~Mossa~~ ^{Mossa} da quegli stessi principii di equità che indussero il Ministro a presentare il progetto in discorso, ~~si~~ ^{si} proponebbe:

breve Commissione

- 1° Di far distinzione fra il Personale del Commissariato di marina, al quale principalmente mira il progetto Ministeriale, siccome risulta dalla relazione che lo precede, dal ~~personale~~ ^{personale} dell'Amministrazione Centrale al quale nullameno si vogliono accordare le

disposizioni invocate quando si verificano per esso
gli stessi casi previsti per il Personale del Commissa-
riato:

1° Si ammettono soltanto pel tempo di guerra il
vantaggio stabilito dall'Art. 31 della Legge 30
Giugno 1861 a favore dei funzionari od impiegati
in discusso e non il vantaggio che pur la Legge
accorda anche pel tempo di navigazione nelle circo-
stanze di Pace a tutti i Militari di Marina, indistintamen-
te, avute le diverse condizioni, alle quali questi
vario soggetti nelle navigazioni, non applicabili
agli impiegati;

2° A modificare la dizione dell'Art. 3° onde più
esplicito risulti il concetto che vogliono cioè conservare
i diritti acquistati per la addetta ^{o a ind. v. di} ~~o quello medesimo~~
e ~~permanente~~ ^{o in attività} ~~in altre Amministrazioni~~
dello Stato.

~~La quale proposta si fonda~~
~~dal seguente progetto~~
~~di questo Ministero in confronto con~~
quello modificato dalla Commissione.

che appartengono
a tutto del
ai Corpi dell'Amministrazione
in ogni

Vittorio Emanuele II

46

Progetto del Ministero

Art. 1° Gli articoli 3, 4, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32
e 33 della Legge 30 Giugno 1861 sulle pen-
sioni agli individui appartenenti ai corpi
della Marina sono applicabili agli
impiegati dell'Amministrazione Militare
Marittima Ministero di Marina e Commissariato
Generale di Marina ed ai loro congiunti quando
si trovino nei casi rispettivamente in cui
articoli contemplati

Progetto della Commissione

Art. 1° Gli articoli 3, 4, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32, 33 della
Legge 30 Giugno 1861 sulle pensioni agli individui
appartenenti ai corpi della Marina sono
applicabili ^{agli impiegati} ~~ai Militari~~ del Commissariato di
Marina ^{o ai loro congiunti} ~~o ai loro congiunti~~ quando si trovino nei casi in cui articoli
contemplati, in effetto di servizio a bordo dei Regni.
Uguale applicazione degli articoli suddetti
sarà fatta agli individui dell'Amministrazione
(centrale) della Marina, i quali ~~per fatto di servizio~~

~~fatto in identiche condizioni.
nonché, pure, in tutto di legge del Governo.~~

~~Uguale a quello del ministero.~~

2° Sarà pure applicabile ai detti impiegati
il disposto dell' Art. 24 della Legge dumen=
mentovata.

~~2° Sarà pure applicato agli impiegati del Commissariato
e dell'Amministrazione centrale indicati allo articolo
precedente il disposto dell' Art. 26 della Legge dumen=
mentovata, nel tempo di guerra.~~

3° Sarà computata a tenore del citato
articolo 24, la navigazione già fatta
sui R. Legni a quegli impiegati
dell'Amministrazione Militare marit=
tima, i quali il giorno della promul=
gazione di questa Legge, si trovino in
attività di servizio anche presso altre
Amministrazioni.

3° Sarà computata a tenore del citato Art. 24 la
navigazione già fatta sui R. Legni ~~in tempo di guerra~~
a quegli impiegati, già appartenenti comunque alla
Amministrazione Militare Marittima, i quali, il
giorno della promulgazione di questa Legge, si trovino
in attività di servizio anche presso le altre Ammini=
strazioni dello Stato.

4° L'ammontare della pensione che per
effetto della presente legge spetterà alle
persone indicate negli articoli prece=
denti sarà ragguagliato alla tariffa
annessa al R. Decreto 21 febbrajo 1855

4° Uguale a quello del ministero



N.º 4. A

Relazione sul progetto di legge
Commissione Ricci Giovanni, Morati,
Fabrizzi, Pettinenci, Curioni Guitano,
Scroggi, Carretto, Monticelli, Solardi
Seduta del 26. Mayo

Vallati

SESSIONE 1861

N° 4-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**RICCI G., MONTI, FABRIZI, PETTINENGO, CAVOUR G.,
SCRUGLI, CASARETTO, MONTICELLI, SOLAROLI**

sul progetto di legge presentato dal ministro della marina

nella tornata dell'11 marzo 1861

**Applicazione agli impiegati dell'amministrazione militare
marittima di alcune disposizioni della legge sulle pensioni
dell'armata di mare 20 giugno 1851.**

Tornata del 26 marzo 1861

SIGNORI,

Il ministro della marina, con progetto di legge presentato nella tornata del 14 marzo corrente, ha proposto di applicare agli impiegati dell'amministrazione militare marittima alcune disposizioni della legge sulle pensioni dell'armata di mare promulgata in data 20 giugno 1851.

Tale progetto, mirando a riparare ad un'omissione della legge prementovata, la quale il legislatore volle applicata a tutti coloro che trovansi in analoghe condizioni di servizio marittimo ed essendo consigliato dagli stessi principii che informano la medesima, la Commissione unanime riconoscendo la giustizia della proposta, quale dettata da principii di equità, l'accorse favorevolmente, proponendo alcune lievi varianti. Mossa da quegli stessi principii di equità che indussero il ministro a presentare il progetto in discorso, la vostra Commissione vi proporrebbe:

1° Di far distinzione fra il personale del Commissariato di marina, al quale principalmente mira il progetto ministeriale, siccome risulta dalla relazione che lo precede, dal personale

M. G. A

Relazione sul progetto di legge
Commissione Ricci Guicciardi Morati

(4-A)

2
dell'amministrazione centrale, al quale nullameno si vogliono accordare le disposizioni invocate quando si verificano per esso gli stessi casi previsti per il personale del Commissariato;

2° Di modificare la dizione dell'articolo 3° onde più esplicito risulti il concetto che vogliono cioè conservare i diritti acquistati da individui che appartenendo per lo addietro a taluno dei corpi dell'amministrazione militare marittima, sieno in oggi in attività di servizio in altre amministrazioni dello Stato.

Le quali proposte risultano dal seguente progetto.

PETTINENGO, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Gli articoli 3, 4, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32, 33, della legge 20 giugno 1851 sulle pensioni agl'individui appartenenti ai corpi della regia marina sono applicabili agl'impiegati dell'amministrazione militare marittima (Ministero di marina e Commissariato generale di marina) ed ai loro congiunti, quando si trovino nei casi rispettivamente in essi articoli contemplati.

Art. 2.

Sarà pure applicabile ai detti impiegati il disposto dell'articolo 24 della legge sumentovata.

Art. 3.

Sarà computata, a tenore dell'or citato articolo 24, la navigazione già fatta sui regii legni a quegli impiegati dell'amministrazione militare marittima, i quali, il giorno della promulgazione di questa legge, si trovino in attività di servizio, anche presso di altre amministrazioni.

Art. 4.

L'ammontare della pensione che per effetto della presente legge spetterà alle persone indicate negli articoli precedenti sarà ragguagliata alla tariffa annessa al regio brevetto 21 febbraio 1833.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

5

Art. 1.

Gli articoli 3, 4, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32, 33 della legge 20 giugno 1851 sulle pensioni agli individui appartenenti ai corpi della regia marina sono applicabili agli impiegati del Commissariato di marina, ed ai loro congiunti, quando si trovino nei casi rispettivamente in essi articoli contemplati per effetto di servizio a bordo dei regii legni.

Uguale applicazione degli articoli succitati sarà fatta agli individui dell'amministrazione centrale della marina, i quali fossero in identiche condizioni.

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

Sarà computata a tenore del citato articolo 24 la navigazione già fatta sui regii legni a quegli impiegati, già appartenenti comunque alla amministrazione militare marittima, i quali, il giorno della promulgazione di questa legge, si trovino in attività di servizio anche presso le altre amministrazioni dello Stato.

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Commissione del 5 Aprile 1864

Pelloni

(4-A)

**Articoli della legge sulle pensioni militari
del 20 giugno 1854.**

Art. 3. Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato, e le infermità provenienti in un modo ben accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, danno diritto immediato alla giubilazione ogniqualvolta esse abbiano cagionata la cecità, l'amputazione, o la perdita assoluta dell'uso di uno o più membri, od infermità equivalenti a tali perdite.

Art. 4. Le ferite od infermità meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause accennate nell'articolo precedente, ed accertate come in esso, danno diritto alla pensione solo allorquando il militare è per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio.

Art. 9. La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, danno diritto al *maximum* della pensione di giubilazione aumentata della metà.

L'amputazione o la perdita assoluta d'una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita, danno diritto al *maximum* della pensione.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata, qualunque sia dei servizi prestati.

Art. 10. Le ferite e le infermità meno gravi danno diritto al *minimum* della pensione, se il militare non ha diritto a giubilazione per la sua anzianità di servizio.

Art. 24. Gli anni di campagna di mare in tempo di guerra sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per aver diritto alla pensione.

Si considera principitata la campagna di guerra marittima dal momento in cui l'individuo trovasi imbarcato su di un regio legno armato, e destinato ad agire contro il nemico, o ad altro servizio militare inerente alla guerra.

Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi, essa è calcolata per un anno intero; ma nel mentovato periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo per legge si dichiarì che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo; ma qualunque ne sia la durata, essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

Il servizio prestato a difesa d'una piazza forte sottoposta a blocco od assedio, ovvero compreso nella zona delle operazioni di guerra, è pure calcolato come campagna di guerra.

Il servizio prestato dalle truppe o da qualsiasi individuo della regia marina distaccate ad agire contro il nemico, o riunite ad un corpo di esercito formato sul piede di guerra

per l'oggetto medesimo o per occupare un paese estero, è considerato come servizio di bordo in tempo di guerra marittima.

(4-A)

Il servizio militare a bordo dei regii legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll'aumento del terzo sulla sua durata effettiva.

Non è valutato per l'aumento di cui sopra il tempo trascorso in un porto o rada dei regii Stati a bordo di un bastimento in istato di commissione.

Art. 28. Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto ad una pensione annua eguale alla metà del *maximum* fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui.

Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siansi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore all'epoca delle riportate ferite o malattie.

Questa pensione sarà aumentata di un quinto alle vedove degl'individui di bassa forza dei corpi della regia marina, sulle paghe dei quali viene praticata la ritenenza del due e mezzo per cento.

Art. 29. I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati, qualora siano altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione cumulativamente ad un sussidio equivalente alla pensione che sarebbe spettata alla vedova madre.

La porzione di pensione dei figli giunti a maggiore età, e delle figlie maritate, andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia minorenni.

Per l'orfano d'ambi i sessi che in qualunque modo si trovi solo al godimento del sussidio, non avrà luogo l'umento del quinto di cui al 3° alinea dell'articolo precedente.

Le vedove dei bass'ufficiali, marinai ed operai soggetti alla ritenenza del 2 1/2 per cento sulle loro paghe, morti nei casi suindicati, alle quali il defunto marito abbia lasciato più di un figlio, otterranno un aumento alla pensione di lire cinque per ogni figlio convivente con esse, escluso il primo.

Siffatto aumento cesserà però nella rispettiva quota per i maschi pervenuti all'età di anni dodici, e per le femmine di anni quindici.

Art. 30. I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti che si facessero vacanti negli istituti militari di educazione dello Stato, compresi il ritiro per le figlie dei militari, con che adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammissione ai medesimi.

Durante però il soggiorno loro in detti stabilimenti, eglino cesseranno di godere di quel sussidio o porzione di sussidio che potesse personalmente loro spettare a tenore degli articoli precedenti. La detta porzione di sussidio andrà in accre-

(4-A)

6

scimento di quella onde godono i loro fratelli o sorelle, secondo le norme indicate.

Art. 31. I figli dei militari menzionati all'articolo 29 avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti che a carico del bilancio della marina saranno istituiti nei collegi convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterinari, e di arti e mestieri.

Essi parimente andranno esenti da ogni diritto di minervale od altro che potesse essere imposto, a favore dello Stato, a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie, se vi daranno prova d'idoneità.

Art. 32. L'ammissione ai posti gratuiti indicati agli articoli 30 e 31 avrà luogo per concorso fra individui appartenenti alle famiglie meno agiate, per decisione del Ministero di marina, dietro le norme che il Governo prescriverà con decreto reale.

Art. 33. Se un militare, figlio ed unico sostegno di un cieco, o di un quinquagenario, o di padre o madre vedova venisse a morte per le cagioni indicate nell'articolo 28 della presente legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alla vedova, semprechè il militare non abbia lasciato vedova o figli.

Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli articoli 29, 30 e 31 pei figli orfani di militari.


VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

ECC. ECC. ECC.

*Il Presidente del Consiglio, Ministro della Marina
è autorizzato a presentare al Parlamento un Progetto di Legge relativo
all'applicazione agli Impiegati dell'Amministrazione Militare Ma-
rittima degli Articoli 3, 4, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32, e 33, non che dell'Articolo 24
della Legge 20 Giugno 1851 sulle pensioni dell'Armata di mare, e a sostenere
su di essi a capo la discussione.*

Data Torino li 24 Febbrajo 1861.



Clawver